Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 2 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. **1000**.

Modificazioni agli articoli 9 e 14 e inserimento dell'articolo 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina . . . . . . Pag. 1559

1977

LEGGE 26 febbraio 1977, n. **47**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976. Pag. 1559

LEGGE 26 febbraio 1977, n. **48**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM . . . . . Pag. 1560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lessona » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 1560

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo . . . . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1977.

Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione . . . . . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Determinazione della quota d'imposta non detraibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, da parte delle aziende di credito . . . . Pag. 1563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1564

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione. Pag. 1565

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Pianiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Casteggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Tromello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Lardirago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Torre d'Arese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Cergnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Castana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Val di Nizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Cava Manara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Albuzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Volpara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Alagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1566

Autorizzazione al comune di Cozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Sannazzaro de' Burgondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Roncaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Certosa di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Dorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Valeggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Santa Maria della Versa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Torrazza Coste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Cecima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Codevilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Torricella Verzate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Varzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Pietra de' Giorgi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Romagnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1567

Autorizzazione al comune di Ponte Nizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Valle Salimbene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Zeme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Borgo Priolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Albaredo Arnaboldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Bastida de' Dossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Ferrera Erbognone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Inverno e Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Canneto Pavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Montebello della Battaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Villanova d'Ardenghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Pieve del Cairo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Pinarolo Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Casanova Lonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1568

Autorizzazione al comune di Barbianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Borgoratto Mormorolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Palmanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Belvì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Bonorva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 1569

Autorizzazione al comune di Santa Cristina e Bissone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 1569

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1570

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975-1985, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974 . . . . Pag. 1570

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari . . . . Pag. 1570

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Elevazione a trentanove del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della amministrazione centrale . . . . Pag. 1571

Ministero della difesa: Graduatoria degli idonei del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato . . . . Pag. 1571

Ospedali civili di Genova-S. Pier d'Arena: Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo . . . . . Pag. 1571

Riuniti ospedali « S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli incurabili e P. Grocco » di Perugia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 1572

Ospedale « V. Emanuele III » di Gela: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . . Pag. 1572

Ospedale civile « S. Francesco di Paola » di Paola: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1572

Ospedale « De Luca e Rossano » di Vico Equense: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1572

Ospedale civile di Montebelluna: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto geriatra . . . . . Pag. 1572

Ospedale civile « S. Croce » di Arpino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 1572

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. **1000**.

Modificazioni agli articoli 9 e 14 e inserimento dell'articolo 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento recante modifiche agli articoli 9 e 14 e l'inserimento dell'art. 13-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — BONIFACIO — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 28

Art. 1.
Sezionamento e preparazione delle carni

L'art. 9 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è così modificato:

« I prodotti derivati di cui al precedente comma devono essere messi in commercio in confezioni originali sulle quali o su apposita etichetta, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta sostituito dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve risultare chiaramente impresso il numero assegnato dal veterinario provinciale al veterinario addetto alla vigilanza nello stabilimento. Per gli insaccati interi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, apponendo sul prescritto bollo metallico la lettera "C", se le carni che entrano a far parte dell'insaccato sono ricavate da conigli allevati, e la specificazione per esteso della singola specie, se le carni sono ricavate da volatili allevati o dalla selvaggina. Le carni sezionate destinate all'industria alimentare devono essere trasportate in contenitori da chiudersi mediante suggello della ditta, che ne renda inviolabile la chiusura. Tale suggello deve recare chiaramente impresso, da un lato, il nome della ditta produttrice e la sede dello stabilimento di produzione, dall'altro, l'indicazione per esteso della specie animale dalla quale sono state ricavate le carni ».

Art. 2.
Commercio e produzione della selvaggina allevata

Fra l'art. 13 e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, viene inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. — Le norme di cui al presente decreto si applicano anche alla produzione ed al commercio della selvaggina allevata.

Eventuali deroghe per motivate esigenze tecnologiche e commerciali potranno essere disposte, con proprio decreto, dal Ministro per la sanità ».

Art. 3.
Norme transitorie

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, viene così sostituito:

« L'adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 deve essere effettuato entro il 7 marzo 1973, per l'ammissione agli scambi intercomunitari delle carni di volatili, mentre l'adeguamento ai predetti articoli nonché agli articoli 11 e 12 deve avvenire entro il 1° gennaio 1977 per l'ammissione al commercio o la destinazione all'industria alimentare sul territorio nazionale delle carni di volatili, conigli allevati e selvaggina allevata.

Per quanto riguarda le carni fresche di volatili, ottenute e messe in circolazione sul territorio nazionale, può essere accordato ai relativi stabilimenti in attività alla data del 15 febbraio 1975, che ne facciano richiesta entro il 1° gennaio 1977:

a) un termine supplementare fino al 15 agosto 1977 per l'adeguamento alle disposizioni relative alle condizioni dei macelli o dei laboratori di sezionamento;

b) un termine supplementare fino al 15 agosto 1979 per l'adeguamento alle disposizioni relative al controllo sanitario degli stabilimenti nonché all'ispezione *ante* o *post mortem*;

c) un termine supplementare fino al 15 agosto 1981 per l'adeguamento alle disposizioni relative alla macellazione ed all'eviscerazione ».

Visto, *il Ministro per la sanità*
DAL FALCO

LEGGE 26 febbraio 1977, n. **47**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 26 febbraio 1977, n. 48.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 4, le parole: « 15 febbraio 1977 » sono sostituite con le seguenti: « 31 marzo 1977 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lessona » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Lessona », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Lessona » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1976, n. 147;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Lessona » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Lessona » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti e dei vitigni previsti per la produzione del vino « Lessona ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Lessona » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Lessona » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestto del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 320

Disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata « Lessona »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lessona » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lessona » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Nebbiolo (Spanna). Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Bonarda fino ad un massimo del 25 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lessona » comprende lo intero territorio del comune di Lessona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Lessona » debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i terreni collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione del fondo valle e dei terreni umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lessona » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 10% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorie debbono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Lessona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita e leggero appassimento, debbono assicurare al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Lessona » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno uno in fusti in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Lessona» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;

sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;

odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Lessona» può figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, della annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lessona» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976, con il quale, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del predetto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data, chiamandone a far parte, tra gli altri, il comm. Elio Pirami, quale rappresentante dei coltivatori diretti della provincia di Perugia;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1976, con il quale è stata disposta, fra l'altro, la nomina del comm. Elio Pirami a vice presidente dell'ente sopracitato, con riserva di provvedere, con successivo decreto, alla sua sostituzione nella carica precedentemente conferitagli di rappresentante dei coltivatori diretti della provincia di Perugia nel suddetto consiglio di amministrazione, allorché sarebbero state espletate le procedure occorrenti per tale sostituzione;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti della provincia di Perugia, comunicata, ai sensi dell'art. 5, lettera *d*), della citata legge 2 aprile 1968, n. 504, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta del rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del menzionato consiglio di amministrazione, in sostituzione del comm. Elio Pirami;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 1° dicembre 1975-30 novembre 1979 il geom. Munzi Valentino è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Perugia e in sostituzione del comm. Elio Pirami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1977.

Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1975;

Considerata la necessità di adottare misure a tutela della sicurezza e nell'interesse degli utenti di ricevitori televisivi da immettere al consumo nel territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I ricevitori per televisione non possono essere immessi al consumo nel territorio nazionale se non recano impresse in maniera indelebile ed inamovibile in lingua italiana le indicazioni riguardanti la sicurezza dell'uso dell'apparecchio, il consumo di energia, nonché le scritte relative ai comandi e alle regolazioni.

Art. 2.

Ciascun ricevitore da immettere al consumo nel territorio nazionale deve essere corredato delle norme per l'uso, degli schemi elettrici e delle istruzioni di taratura in lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Determinazione della quota d'imposta non detraibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, da parte delle aziende di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 29 e 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, recanti alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della facoltà conferita dal quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, per quanto concerne la determinazione, per l'anno 1976, della quota d'imposta non detraibile, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 19, da parte delle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende ed istituti di credito previsti dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono determinare, per l'anno 1976, l'ammontare d'imposta non detraibile ai sensi del terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, applicando il coefficiente del 65 per cento sull'importo dell'I.V.A. che ha gravato gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati nell'anno 1976.

Non è in ogni caso detraibile, per l'intero suo ammontare, l'imposta che ha gravato i beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'imposta relativa ai prodotti indicati ai numeri 22, 23, 24, 25 e 26 della tabella stessa, per i quali, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, la detrazione dell'imposta è ammessa, nei limiti previsti nel comma precedente, soltanto se i prodotti medesimi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Art. 2.

Le aziende ed istituti di credito indicati nell'articolo precedente che nell'anno 1976 hanno effettuato anche operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a finanziamenti erogati anteriormente al 1° gennaio 1974, hanno diritto ad una riduzione del coefficiente di indetraibilità fissato al precedente art. 1, da determinarsi come appresso.

Ciascuna azienda od istituto di credito calcola la percentuale delle operazioni soggette a regimi fiscali sostitutivi rispetto all'ammontare complessivo di tali operazioni e di quelle esenti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed applica detta percentuale al coefficiente 65 stabilito all'art. 1. Il risultato ottenuto, arrotondato all'unità inferiore, rappresenta la misura in sui il coefficiente del 65 per cento deve essere ridotto ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta indetraibile.

Art. 3.

Le aziende ed istituti di credito considerati nell'articolo 2 hanno diritto all'integrale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi in cui il coefficiente di indetraibilità determinato ai sensi dei precedenti articoli risulti inferiore al 6 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia per l'anno 1976.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(2159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Viceconte Giuseppe Nicola, notaio residente nel comune di Ceglie del Campo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, a seguito della rinunzia alla sede medesima del notaio Misiti Mario, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(2145)

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Parlati Anna Maria, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Genova;

Laffranchi Gian Luigi, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Genova.

(2146)

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Prato, distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, a seguito della rinuncia alla sede medesima del notaio Ersoch Maurizio, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(2147)

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Raponi Alberto, notaio residente nel comune di Ravenna, è decaduto dalla nomina nella sede di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze, messa a concorso con avviso pubblicato il 20 giugno 1975, conservando il diritto a svolgere le sue funzioni nella precedente residenza;

Noto Antonio, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto notarile.

(2148)

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Gioffrè Nicola, notaio residente nel comune di Tocco di Casauria, distretto notarile di Teramo, è trasferito alla sede di Montesilvano, stesso distretto notarile, a seguito della rinuncia alla sede medesima del notaio De Rosa Fernando, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(2149)

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Nessi Alberto, notaio residente nel comune di Bormio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Como;

Barbati Salvatore, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Mozzate, distretto notarile di Como;

Donegana Pier Luigi, notaio residente nel comune di Ardenno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Lecco, distretto notarile di Como;

Tonali Antonio, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia;

Laffranchi Gian Luigi, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Vigevano, distretto notarile di Pavia.

(2151)

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Bertolini Sergio, notaio residente nel comune di Castel Bolognese, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della rinuncia alla sede medesima del notaio Mori Giuliana, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(2150)

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977:

Bevilacqua Enrico, notaio residente nel comune di Cernusco sul Naviglio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Chiesa Albino, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Acquarone Domenico, notaio residente nel comune di Melegnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Rivera Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Caputo Liliana, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Sala Franco, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Anastasi Domenico, notaio residente nel comune di Gorgonzola, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Gallizia Angelo, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Romanelli Saverio, notaio residente nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Restivo Rosalia, notaio residente nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Serpi Giuseppe, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Jannello Pasquale, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Casero Ermanno, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Farassino Gianfranco, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Casali Sergio, notaio residente nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Ventura Mario, notaio residente nel comune di Castellanza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Pipitone Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Desio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Marchetti Piergaetano, notaio residente nel comune di Besana in Brianza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Cellina Marcello, notaio residente nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Brambilla Ferruccio, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Todeschini Riccardo, notaio residente nel comune di Angera, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Santambrogio Giuseppe, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Notari Giuseppe, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Memoli Palma, notaio residente nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Banone Roberto, notaio residente nel comune di Lonate Pozzolo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Cavallone Francesco, notaio residente nel comune di Carate Brianza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Ripamonti Giovanni, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Carimati Antonio, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Bianchi Guido, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Roncoroni Alberto, notaio residente nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Gallizia Francesco, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Milano;

Scarponi Grazia, notaio residente nel comune di Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Milano;

Sala Paolo, notaio residente nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Fiore Adriano, notaio residente nel comune di Livorno Ferraris, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Milano;

Cellina Roberto, notaio residente nel comune di Pizzighettone, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Milano;

Severini Luciano, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Milano;

Donnini Maria Luisa, notaio residente nel comune di Menaggio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Milano;

Cassina Gabriele Secondo, notaio residente nel comune di Trivero, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Milano;

Brambilla Ulderico, notaio residente nel comune di Delebio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Milano;

Dini Roberto, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Milano;

Giordano Angelo, notaio residente nel comune di Cigliano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Milano;

Ferrari Emanuele, notaio residente nel comune di Cocconato, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Milano;

Prinetti Luigi, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Milano;

De Carli Paolo, notaio residente nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Milano;

Andreoni Giulia, notaio residente nel comune di Vespolate, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano;

Giaccari Luciano, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Arcisate, distretto notarile di Milano;

Gilardi Cesare, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bernareggio, stesso distretto notarile.

Ribolzi Agostino, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Binasco, distretto notarile di Milano;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano;

Tabucchi Renato, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano;

Giovenzana Carlo Maria, notaio residente nel comune di Grumello del Monte, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Brugherio, distretto notarile di Milano;

Ferrari Adalberto, notaio residente nel comune di Saluggia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano;

Carbone Paolo Giulio, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano;

Malberti Claudio, notaio residente nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Corsico, stesso distretto notarile;

Schiavo Folco, notaio residente nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano;

Zito Luciano, notaio residente nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cuveglio, stesso distretto notarile;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Gavirate, distretto notarile di Milano;

Longo Giacomo, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Lavena Ponte Tresa, distretto notarile di Milano;

D'Alonzo Silvia, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano;

Bucchini Sergio, notaio residente nel comune di Suno, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Magenta, distretto notarile di Milano;

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano;

Suriani Cesare, notaio residente nel comune di Moggio Udinese, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Nova Milanese, distretto notarile di Milano;

Piccaluga Francesco Ludovico, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Paderno Dugnano, distretto notarile di Milano;

Barbati Salvatore, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Paullo, distretto notarile di Milano;

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Annicco, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano;

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Rho, distretto notarile di Milano;

Inzerilli Antonino, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano;

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di San Donato Milanese, distretto notarile di Milano;

Chiodi Daelli Cesare, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano;

Chiambretti Alessio Michele, notaio residente nel comune di Pontestura, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano;

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Segrate, distretto notarile di Milano;

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano;

Benincori Alberto, notaio residente nel comune di Vignano, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Vaprio d'Adda, distretto notarile di Milano;

De Longis Giuseppe, notaio residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano.

(2152)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 12 gennaio 1977, n. S/3363, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal dott. Riccardo Chiaradia de Re, del valore di L. 500.000, da destinare a ricerche dell'istituto di farmacologia.

(1961)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pianiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, il comune di Pianiga (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1452/M)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 537.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1409/M)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1410/M)

Autorizzazione al comune di Casteggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Casteggio (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1411/M)

Autorizzazione al comune di Tromello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Tromello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1412/M)

Autorizzazione al comune di Lardirago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Lardirago (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1413/M)

Autorizzazione al comune di Torre d'Arese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Torre d'Arese (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1414/M)

Autorizzazione al comune di Cergnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Cergnago (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1415/M)

Autorizzazione al comune di Castana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Castana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1416/M)

Autorizzazione al comune di Val di Nizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Val di Nizza (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1417/M)

Autorizzazione al comune di Cava Manara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Cava Manara (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1418/M)

Autorizzazione al comune di Albuzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Albuzzano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1419/M)

Autorizzazione al comune di Volpara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Volpara (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1420/M)

Autorizzazione al comune di Alagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Alagna (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1421/M)

Autorizzazione al comune di Cozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Cozzo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1422/M)

Autorizzazione al comune di Sannazzaro de' Burgondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1423/M)

Autorizzazione al comune di Roncaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Roncaro (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1424/M)

Autorizzazione al comune di Certosa di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Certosa di Pavia (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1425/M)

Autorizzazione al comune di Dorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Dorno (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1426/M)

Autorizzazione al comune di Valeggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Valeggio (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1427/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria della Versa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Santa Maria della Versa (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1428/M)

Autorizzazione al comune di Torrazza Coste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Torrazza Coste (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1429/M)

Autorizzazione al comune di Cecima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Cecima (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430/M)

Autorizzazione al comune di Codevilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Codevilla (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Verzate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Torricella Verzate (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432/M)

Autorizzazione al comune di Varzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Varzi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433/M)

Autorizzazione al comune di Pietra de' Giorgi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Pietra de' Giorgi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434/M)

Autorizzazione al comune di Romagnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Romagnese (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435/M)

Autorizzazione al comune di Ponte Nizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Ponte Nizza (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1436/M)

Autorizzazione al comune di Valle Salimbene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Valle Salimbene (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1437/M)

Autorizzazione al comune di Zeme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Zeme (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 31.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1438/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Priolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Borgo Priolo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1439/M)

Autorizzazione al comune di Albaredo Arnaboldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Albaredo Arnaboldi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1440/M)

Autorizzazione al comune di Bastida de' Dossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Bastida de' Dossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441/M)

Autorizzazione al comune di Ferrera Erbognone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Ferrera Erbognone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442/M)

Autorizzazione al comune di Inverno e Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Inverno e Monteleone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443/M)

Autorizzazione al comune di Canneto Pavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Canneto Pavese (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444/M)

Autorizzazione al comune di Montebello della Battaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Montebello della Battaglia (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445/M)

Autorizzazione al comune di Villanova d'Ardenghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Villanova d'Ardenghi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446/M)

Autorizzazione al comune di Pieve del Cairo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Pieve del Cairo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447/M)

Autorizzazione al comune di Pinarolo Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Pinarolo Po (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448/M)

Autorizzazione al comune di Casanova Lonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Casanova Lonati (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449/M)

Autorizzazione al comune di Barbianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Barbianello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450/M)

Autorizzazione al comune di Borgoratto Mormorolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Borgoratto Mormorolo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1451/M)

Autorizzazione al comune di Palmanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Palmanova (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1453/M)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1454/M)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 376.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1455/M)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 891.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1456/M)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 396.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1457/M)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1458/M)

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1459/M)

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Gadoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1460/M)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1461/M)

Autorizzazione al comune di Belvì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Belvì (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1462/M)

Autorizzazione al comune di Bonorva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Bonorva (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1463/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina e Bissone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Santa Cristina e Bissone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.585.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1464/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,05	883,05	883,06	883,05	883 —	883,05	882,90	883,05	883,05	883,05
Dollaro canadese	849,50	849,50	849,50	849,50	849,25	849,40	849,10	849,50	849,50	849,50
Franco svizzero	346,72	346,72	346,73	346,72	346,88	346,70	346,70	346,72	346,72	346,70
Corona danese	150,10	150,10	150 —	150,10	150,05	150,05	150,03	150,10	150,10	150,10
Corona norvegese	167,32	167,32	167,40	167,32	167,30	167,30	167,25	167,32	167,32	167,30
Corona svedese	208,77	208,77	208,70	208,77	208,80	208,76	208,75	208,77	208,77	208,77
Fiorino olandese	353,92	353,92	353,65	353,92	353,55	353,90	353,50	353,92	353,92	353,90
Franco belga	24,038	24,038	24,03	24,038	24,02	24,02	24,055	24,038	24,038	24 —
Franco francese	177,10	177,10	177,15	177,10	177,14	177,10	177,14	177,10	177,10	177,10
Lira sterlina	1508,05	1508,05	1507,75	1508,05	1507,98	1508,10	1507,80	1508,05	1508,05	1508,05
Marco germanico	368,53	368,53	368,60	368,53	368,70	368,52	368,68	368,53	368,53	368,50
Scellino austriaco	51,87	51,87	51,90	51,87	51,90	51,87	51,91	51,87	51,87	51,85
Escudo portoghese	26,90	26,90	26,90	26,90	27 —	26,92	26,90	26,90	26,90	26,93
Peseta spagnola	12,782	12,782	12,77	12,782	12,78	12,77	12,785	12,782	12,782	12,78
Yen giapponese	3,136	3,136	3,14	3,136	3,119	3,13	3,135	3,136	3,136	3,13

Media dei titoli del 25 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,400
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,225
» 5 % (Ricostruzione)	98,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,500
» 5 % (Città di Trieste)	90,425
» 5 % (Beni esteri)	89,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,500
» 5,50 % » » 1968-83	75,450
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,200
» poliennali 7 % 1978	99,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,300
» » 9 % 1980	87,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,975
Dollaro canadese	849,30
Franco svizzero	346,71
Corona danese	150,065
Corona norvegese	167,285
Corona svedese	208,76
Fiorino olandese	353,71
Franco belga	24,046
Franco francese	177,12
Lira sterlina	1507,925
Marco germanico	368,605
Scellino austriaco	51,89
Escudo portoghese	26,90
Peseta spagnola	12,783
Yen giapponese	3,135

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975-1985, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1975-1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

Il numero della serie estratta sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2002)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari, viene prorogata al 15 giugno 1977 ed il dott. Luigi Brigati viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 6 maggio 1970.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1976, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Gennaro Riviecciο a vice commissario governativo.

(1858)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elevazione a trentanove del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1910, n. 575, che ha approvato il regolamento del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 15 ottobre 1970, n. 774;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 24595 del 30 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 364, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto interministeriale n. 4040 del 12 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro numero 12, foglio n. 235, concernente la riduzione e la ristrutturazione degli organici del Ministero dei lavori pubblici ex decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1974, n. 480;

Ritenuto che dal predetto provvedimento risulta che il ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici consta di quattrocentosettantasei unità delle quali quarantatre sono rese indisponibili ex legge 29 maggio 1974, n. 218;

Considerato che alla data attuale per intervenute riduzioni il contingente di cui sopra si è ridotto a quattrocentosessantatre unità delle quali quarantatre continuano a rimanere indisponibili per i motivi suddetti;

Ritenuto, pertanto, che la disponibilità di organico è di quattrocentoventi posti dei quali risultano occupati trecentonovantasei compresi i venticinque posti riservati al concorso di cui al decreto ministeriale n. 24595;

che in conseguenza esistono ventiquattro vacanze;

Ritenuto che nel ruolo di cui trattasi le aliquote riservate alle assegnazioni dirette di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 15 ottobre 1970, n. 774, previste rispettivamente nella proporzione del 15% dell'organico pari a sessantanove unità e dell'1% dello organico pari a cinque unità, ammontano ad un contingente complessivo di settantaquattro posti dei quali ne risultano coperti già sessantaquattro;

che, quindi, devono essere accantonate sulle ventiquattro vacanze esistenti in ruolo dieci posti a completamento delle aliquote suddette e che possono esserne utilizzati i rimanenti quattordici;

Ritenuto altresì che al concorso di cui al decreto ministeriale n. 24595 suindicato ha chiesto di partecipare un elevato numero di candidati e che il concorso stesso trovasi ancora in fase di completamento;

Considerato che un nuovo concorso comporterebbe un notevole onere finanziario, mentre le esigenze dell'amministrazione potrebbero essere soddisfatte, anche sotto il profilo della rapidità delle assunzioni, con l'aumento dei posti messi a concorso elevando i posti stessi sino a copertura delle vacanze esistenti;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici indetto con decreto ministeriale n. 24595 del 30 luglio 1975 citato nelle premesse è elevato da venticinque a trentanove posti.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 361

(1793)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a diciotto posti di *tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di* commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976, registro n. 8 Difesa, foglio n. 333;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1976, con il quale sono state rinviate le prove scritte d'esame del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976, registro n. 17 Difesa, foglio n. 101;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1976, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 23 Difesa, foglio n. 91;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1976, con il quale è confermato nell'incarico di presidente della commissione suddetta il tenente generale C.C.r.c. Bonfrancesco Amato (in corso di registrazione alla Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Gerra Carlo	punti 471,50
2. Buffolano Aldo	» 427,00
3. Buttitta Enrico	» 423,25
4. Croce Dino	» 417,00
5. Gisci Giorgio	» 416,50
6. Picillo Enrico	» 415,00
7. Croce Pasquale	» 411,50
8. Bochicchio Lucio	» 405,50
9. Sconci Stefano	» 401,75
10. Santelli Fabrizio	» 394,00
11. Mattina Antonino	» 389,00
12. Lamberti Vincenzo	» 385,50
13. Monda Eduardo	» 372,00
14. D'Orazio Arnaldo	» 368,50
15. Catalano Antonio	» 365,00
16. Martucci Giorgio	» 361,25
17. Peschiulli Ermanno	» 361,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 146

(1795)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA - S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(2095)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLÒ DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione d'urgenza;

un posto di assistente del servizio dietetico-centro antidiabetico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Perugia.

(2092)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(2096)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimiche, cliniche e microbiologiche (a tempo pieno);

un posto di assistente anestesista (a tempo pieno);

un posto di aiuto del centro trasfusionale (a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(2091)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria aggregato alla medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(2090)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto geriatra

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(2093)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(2094)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770580)